

Civile Sent. Sez. 2 Num. 6589 Anno 2017

Presidente: MIGLIUCCI EMILIO

Relatore: CORRENTI VINCENZO

Data pubblicazione: 14/03/2017

SENTENZA

sul ricorso 23579-2012 proposto da:

CONDOMINIO CENTRO AFFARI 81011380409, IN PERSONA DEL
SUO LEGALE RAPP.TE, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA PISANA 13, presso lo studio
dell'avvocato CLAUDIA D'AMICO, che lo rappresenta e
difende;

- **ricorrente** -

2017

4

Nonché da:

MASSARI ALBA C.F.MSSLBA44R69E675Q, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 94, presso lo
studio dell'avvocato GIOVANNA FIORE, che la

rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAN
LUIGI ROCCHI;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 120/2012 del TRIBUNALE SEDE
DISTACCATA DI di CESENA, depositata il 21/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;

udito l'Avvocato D'Amico Claudia difensore del
ricorrente che si riporta agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso, per quanto di ragione.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 222/2010 il GP di Cesena rigettava l'opposizione a d.i. proposta da Alba Massari contro il condominio Centro degli affari in Savignano sul Rubicone per il pagamento di euro 1267,17 oltre accessori.

Proposto appello dall'opponente che ribadiva l'erroneità dei conteggi non suffragati dall'approvazione dell'assemblea, il Tribunale di Cesena revocava il d.i. e compensava integralmente le spese statuendo che dalla stessa documentazione versata dal condominio emergeva che, a seguito dell'approvazione del consuntivo 2008, la Massari era debitrice di euro 1070,71 e non di 1267,01.

Ricorre il condominio con tre motivi, resiste controparte proponendo ricorso incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo del ricorso principale si lamenta nullità della sentenza per ultrapetizione perché si dovevano valutare gli originari presupposti di legittimità del d.i.

Col secondo motivo si deduce falsa applicazione di legge perché le spese condominiali richieste erano quelle deliberate fino all'assemblea del 26.2.2008, comprensive unicamente del bilancio preventivo 2008.

Col terzo motivo si deduce contraddittoria motivazione in ordine alla revoca del d.i.

Col ricorso incidentale si denunziano violazione di norme di diritto ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per la compensazione delle spese perché il bilancio preventivo 2008 non è stato prodotto tant'è che il Tribunale non ha condannato la Massari ad alcuna somma .

Osserva questa Corte Suprema:

La sentenza ha statuito che dalla stessa documentazione versata dal condominio emergeva che, a seguito dell'approvazione del consuntivo 2008, la Massari era debitrice di euro 1070,71 e non di 1267,01.

Stando così le cose avrebbe dovuto revocare il d.i. e condannare l'opponente alla minor somma accertata.

Conseguentemente, va rigettato il primo motivo perché bisogna far riferimento al momento della decisione ed il secondo perché non risolutivo.

L'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, dovendo la esistenza del diritto azionato verificarsi al momento della decisione: correttamente è stata data rilevanza al bilancio consuntivo successivamente intervenuto, posto che la legittimità della riscossione in base al bilancio preventivo viene meno una volta approvato il consuntivo.

Va accolto il terzo motivo del ricorso principale: erroneamente il tribunale, pur avendo ritenuto provato il credito, seppure in misura inferiore alla pretesa, si è limitato a revocare il decreto, mentre avrebbe dovuto pronunciare sentenza di condanna nella misura accertata di euro 1070,71

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto conseguono anche la decisione nel merito e la regolamentazione delle spese.

La riforma della sentenza impugnata comporta, art. 336 cpc, che vanno liquidate le spese del doppio grado, come da dispositivo, a carico della parte risultata soccombente.

Il ricorso incidentale è assorbito per effetto delle considerazioni che precedono.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta i primi due motivi, accoglie il terzo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa in relazione a quanto statuito la sentenza e, decidendo nel merito, condanna l'opponente al pagamento di euro

4

1070,71 oltre interessi dalla domanda ed alle spese di secondo grado in euro 1000 di cui 400 per diritti e 600 per onorario e di legittimità in euro 1200 di cui 1000 per compensi, oltre accessori e spese forfettizzate nella misura del 15% .

Roma 10 gennaio 2017.